

Allegato Tecnico

PROCEDURE VALUTATIVE

A) Verifica preventiva di P/P/P/I/A direttamente connessi e necessari alla gestione del Sito

Il P/P/P/I/A direttamente connesso e necessario alla gestione di un Sito, in assenza del relativo Piano di Gestione, è soggetto alla verifica preventiva dei requisiti tecnici che si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Presentazione della domanda

1. Il Proponente del P/P/P/I/A, prima dell'avvio del procedimento di autorizzazione o approvazione, presenta al soggetto gestore del Sito ovvero, in sua mancanza, alla Regione in qualità di Autorità per la VINCA, la domanda di verifica tecnica dei requisiti allegando:

- a) la relazione di sintesi del P/P/P/I/A comprensiva delle modalità attuative;
- b) l'inquadramento territoriale;
- c) il cronoprogramma di massima;
- d) la relazione esplicativa sulla diretta finalità di conservazione del Sito o di conservazione della coerenza complessiva della rete Natura 2000 indicando il contributo atteso nel raggiungimento di tale finalità.

FASE 2 - Esecuzione della verifica tecnica

1. La verifica tecnica è effettuata sulla base degli obiettivi di conservazione del Sito, delle misure di conservazione, del documento di programmazione pluriennale "*Prioritised Action Framework - PAF*" e delle modalità attuative della proposta di P/P/P/I/A. Le risultanze della verifica sono:

- a) positive laddove il P/P/P/I/A risulti direttamente connesso e necessario alla gestione di un Sito e i previsti effetti siano irrilevanti a carico degli elementi di interesse comunitario;
- b) negative laddove il P/P/P/I/A non risulti direttamente connesso e necessario alla gestione di un Sito oppure, pur risultando direttamente connesso e necessario alla gestione di un Sito, si caratterizzi per effetti non irrilevanti a carico degli elementi di interesse comunitario.

FASE 3 - Comunicazione di compatibilità

1. L'esito della verifica tecnica è comunicato al Proponente entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda e può riconoscere la proposta di P/P/P/I/A:

- a) compatibile con le finalità gestionali del Sito laddove la verifica sia risultata positiva;
- b) incompatibile con le finalità gestionali del Sito laddove la verifica sia risultata negativa.

2. In caso di esito positivo, il Proponente non è tenuto ad espletare la procedura di VINCA per il P/P/P/I/A e trasmette la comunicazione di compatibilità all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione che ne dà evidenza nel proprio provvedimento.

3. In caso di esito negativo, il Proponente è tenuto ad attivare la procedura di VINCA nell'ambito del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A.

4. L'esito, la domanda di verifica tecnica e i relativi allegati sono comunicati anche alla Regione, qualora la verifica venga effettuata dal soggetto gestore del Sito, per la relativa pubblicazione nel sito web istituzionale.

5. Laddove le tempistiche di esecuzione del P/P/P/I/A si discostino dal cronoprogramma di massima, il Proponente ha l'obbligo di comunicare alla Regione l'aggiornamento del cronoprogramma con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di avvio per la successiva pubblicazione e al fine di consentire alle autorità di sorveglianza ambientale competenti per territorio l'espletamento delle opportune verifiche.

B) Valutazione preliminare (Livello I - Screening specifico)

La valutazione preliminare di Screening specifico si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Avvio della valutazione preliminare

1. Il Proponente del P/P/P/I/A presenta la domanda di Screening specifico alle Amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione o approvazione ovvero alla Regione nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 7, della L.R. n. 12/2024, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili nel sito web istituzionale dell'Autorità per la VINCA.

2. Alla domanda è allegato il formulario standardizzato denominato "Format di supporto Proponente - Screening specifico" che contiene le informazioni descrittive del P/P/P/I/A, del contesto territoriale in cui si attua, degli effetti attesi in relazione al Sito e agli obiettivi di conservazione e le eventuali Condizioni d'Obbligo da assumere nel P/P/P/I/A.

3. Il “Format di supporto Proponente - Screening specifico” deve essere firmato dal Proponente e, nel caso in cui siano previste le Condizioni d’Obbligo, da un professionista esperto in possesso di qualificata esperienza in campo naturalistico ed ambientale.
4. La valutazione preliminare si conclude entro 60 giorni dal ricevimento di tale documentazione da parte dell’Autorità per la VINCA.

FASE 2 - Pubblicazione della documentazione e avvio consultazioni

1. L’Autorità per la VINCA pubblica nel sito web istituzionale la domanda di Screening specifico, il “Format di supporto Proponente - Screening specifico” e ogni ulteriore documentazione acquisita per la procedura di valutazione preliminare.
2. L’Autorità per la VINCA sente i soggetti gestori che si esprimono entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni per gli aspetti previsti dall’articolo 4.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. L’Autorità per la VINCA provvede all’istruttoria esaminando la documentazione acquisita, tenuto conto delle osservazioni pervenute e sentiti i soggetti gestori.
2. L’istruttoria è effettuata dal Valutatore sulla base del formulario standardizzato denominato “Format di supporto valutatore - Screening specifico”. Il Valutatore provvede all’esame esclusivamente sulla base degli aspetti descrittivi del P/P/P/I/A, delle caratteristiche territoriali e delle informazioni tecniche del Sito specifiche, rispetto agli obiettivi di conservazione, alle misure di conservazione e al Piano di Gestione.
3. Il Valutatore accerta l’eshaustività della proposta di Condizioni d’Obbligo effettuata dal Proponente ai sensi dell’articolo 8 del regolamento.
4. Sulla base delle evidenze istruttorie, entro 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, l’Autorità per la VINCA, interrompendo i termini della procedura, può richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro 30 giorni e, su richiesta motivata del Proponente, può concedere che la presentazione della documentazione integrativa avvenga nei successivi 60 giorni.
5. La richiesta di integrazioni comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda. La richiesta di integrazioni e la documentazione rielaborata sono pubblicate nel sito web istituzionale dell’Autorità per la VINCA.
6. Laddove le integrazioni siano ritenute insufficienti per carenze o difformità documentali ovvero non siano fornite nelle tempistiche concesse, l’Autorità per la VINCA provvede all’archiviazione della procedura di valutazione preliminare che determina altresì la conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A.
7. La richiesta di integrazioni può motivatamente determinare la necessità dell’espletamento del livello successivo di valutazione rispetto a quello avviato, nell’ipotesi in cui le informazioni non siano sufficienti ad escludere possibili incidenze significative sul Sito.

FASE 4 - Esito

1. Tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria, l’Autorità per la VINCA si determina esprimendo un parere motivato di Screening specifico che può risultare:
 - a) positivo laddove il P/P/P/I/A non determini un’incidenza significativa sul Sito, ovvero non pregiudichi il mantenimento dell’integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
 - b) negativo laddove il P/P/P/I/A determini un’incidenza significativa sul Sito ovvero permanga un margine di incertezza rispetto ad una possibile incidenza significativa.
 2. Nel parere motivato sono altresì elencate le Condizioni d’Obbligo che il Proponente del P/P/P/I/A è tenuto ad attuare.
 3. L’Autorità per la VINCA pubblica tempestivamente il parere motivato nel sito web istituzionale e lo comunica all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione.
 4. La pubblicazione nel sito web istituzionale assolve l’onere della comunicazione al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) previsto dalle Linee Guida Nazionali VINCA ai fini delle attività di sorveglianza di cui all’articolo 15, comma 1, del DPR n. 357/1997.
-

C) P/P/P/I/A oggetto di valutazione preliminare (Livello I - Screening di pre-valutazione)

1. Lo Screening di pre-valutazione riguarda situazioni sito-specifiche relative a interventi e attività, oggetto di procedimenti di autorizzazione o approvazione, che possono essere ricompresi nelle seguenti tipologie:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare, anche rispetto all'efficientamento energetico;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti tecnologici (telefonia, emittenza radiotelevisiva, ecc.), ivi compresi gli interventi di connessione delle utenze in contesti urbanizzati consolidati;
- c) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di manufatti esistenti (serre, recinzioni, muretti, cancellate, terrazzamenti, serbatoi, piccoli invasi, ecc.), interventi di arredo e decoro urbano;
- d) interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque (spurghi, riprofilazioni, taglio vegetazione, ecc.);
- e) interventi di riassetto, di consolidamento, di protezione e copertura del terreno interessato da dissesti idrogeologici di carattere superficiale;
- f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;
- g) interventi di gestione forestale (ripuliture, sfolli, diradamenti, tramarratura, tagli) e interventi di miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli;
- h) interventi e pratiche agricole e colturali che interessano terreni agrari ordinariamente lavorati con continuità (seminativi, orti, vigneti, uliveti, frutteti, arboreti, ecc.);
- i) manifestazioni sportive (competitive e non competitive) e altre manifestazioni in corrispondenza della rete infrastrutturale (strade, piste, ecc.) e delle aree attrezzate esistenti.

2. La Regione effettua lo Screening di pre-valutazione sulla base delle proposte avanzate dai promotori degli interventi e delle attività di cui al comma 1, comprensive della relazione esplicativa sui requisiti tipologici, sugli ambiti di intervento, sulle modalità operative, sulle tempistiche attuative, sulle limitazioni e precauzioni ambientali derivanti dagli obiettivi di conservazione, dalle misure di conservazione ovvero dal Piano di Gestione del Sito.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione ne verifica l'ammissibilità e procede con lo Screening di pre-valutazione secondo le modalità di cui alla lettera D).

4. La Giunta Regionale aggiorna periodicamente con proprio atto l'elenco delle tipologie di P/P/P/I/A sottoposte allo Screening di pre-valutazione, riportando per ciascuna tipologia i criteri per la verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati di cui alla lettera E) e le eventuali indicazioni per gli aspetti relativi all'informazione, pubblicità, trasparenza e alla sorveglianza.

5. All'atto dell'aggiornamento vengono adottati i corrispondenti formulari denominati "Format di supporto Proponente - P/P/P/I/A pre-valutati" e "Format di supporto valutatore - P/P/P/I/A pre-valutati".

D) Valutazione preliminare (Livello I - Screening di pre-valutazione)

La valutazione preliminare di Screening di pre-valutazione si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Avvio della valutazione preliminare

1. La Regione, in qualità di Autorità per la VINCA, a conclusione della verifica di ammissibilità di cui alla lettera C), comma 3, acquisisce la domanda di Screening di pre-valutazione dai promotori degli interventi e delle attività di cui alla lettera C), comma 1, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sul sito web istituzionale

2. Alla domanda è allegato il formulario standardizzato denominato "Format di supporto Proponente - Screening di pre-valutazione", la relazione esplicativa di cui alla lettera C), comma 2, e la proposta dei criteri per la verifica di corrispondenza di cui alla lettera E).

3. La valutazione preliminare si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione.

4. Il "Format di supporto Proponente - Screening di pre-valutazione" deve essere firmato dal promotore degli interventi e delle attività e, nel caso in cui siano previste le Condizioni d'Obbligo, da un professionista esperto in possesso di qualificata esperienza in campo naturalistico ed ambientale.

FASE 2 - Pubblicazioni della documentazione e avvio consultazioni

1. La Regione pubblica la domanda, il formulario e ogni altra documentazione per la procedura di valutazione preliminare sul sito web istituzionale e sente i soggetti gestori che si esprimono entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni per gli aspetti previsti dall'articolo 4 del regolamento.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. La Regione provvede all'istruttoria esaminando la documentazione acquisita, tenuto conto delle osservazioni pervenute e sentiti i soggetti gestori.
2. L'istruttoria è effettuata dal Valutatore sulla base del formulario standardizzato denominato "Format di supporto valutatore - Screening di pre-valutazione".
3. Sulla base delle evidenze istruttorie, entro 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, la Regione, interrompendo i termini della procedura, può richiedere ai promotori degli interventi e delle attività, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro 30 giorni e, su richiesta motivata degli stessi promotori, può concedere che la presentazione della documentazione integrativa avvenga nei successivi 90 giorni. La richiesta di integrazioni comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda. La richiesta di integrazioni e la documentazione rielaborata sono pubblicate nel sito web istituzionale.
4. Laddove le integrazioni siano ritenute insufficienti per carenze o difformità documentali ovvero non siano fornite nelle tempistiche concesse, la Regione provvede all'archiviazione della procedura di VINCA.

FASE 4 - Esito

1. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, la Regione si determina esprimendo un parere motivato, che può risultare:
 - a) positivo laddove il P/P/P/I/A non determini un'incidenza significativa sul Sito, ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
 - b) negativo laddove il P/P/P/I/A determini un'incidenza significativa sul Sito ovvero permanga un margine di incertezza rispetto ad una possibile incidenza significativa.
 2. Nel parere motivato sono altresì elencati:
 - a) le Condizioni d'Obbligo che il Proponente del P/P/P/I/A pre-valutato è tenuto ad attuare;
 - b) le eventuali modifiche ai requisiti tecnici della tipologia di P/P/P/I/A oggetto dello Screening di pre-valutazione;
 - c) i criteri da adottare per lo svolgimento della verifica di corrispondenza per ciascun P/P/P/I/A pre-valutato;
 - d) l'indicazione sull'obbligatorietà della comunicazione alle autorità di sorveglianza ambientale competenti per territorio.
 3. La Regione pubblica il parere motivato nel sito web istituzionale e lo comunica ai promotori degli interventi e delle attività.
 4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del parere motivato nel sito web istituzionale, la Giunta Regionale aggiorna con proprio atto l'elenco dei P/P/P/I/A pre-valutati di cui alla lettera C), comma 4.
-

E) Verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati

La verifica di corrispondenza di interventi o attività riconducibili alla tipologia di P/P/P/I/A pre-valutati si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Avvio della verifica di corrispondenza

1. Il Proponente presenta la domanda di verifica di corrispondenza per i P/P/P/I/A pre-valutati alle Amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione o approvazione ovvero alla Regione nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 7, della L.R. n. 12/2024, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili nel sito web istituzionale dell'Autorità per la VINCA. Alla domanda è allegato il formulario standardizzato denominato "Format di supporto Proponente -P/P/P/I/A pre-valutato", specifico per la tipologia pre-valutata, adottato dalla Giunta Regionale.
2. La verifica di corrispondenza si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione.
3. Il "Format di supporto Proponente - P/P/P/I/A pre-valutato" deve essere firmato dal Proponente.

FASE 2 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. L'Amministrazione effettua la verifica di corrispondenza sulla base del "Format di supporto Valutatore - P/P/P/I/A pre-valutati" adottato dalla Giunta Regionale.
2. Sulla base delle evidenze istruttorie, l'Amministrazione, interrompendo i termini della procedura, può richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro 30 giorni. La richiesta di integrazioni comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda.
3. Laddove le integrazioni siano ritenute insufficienti per carenze o difformità documentali ovvero non siano fornite nelle tempistiche concesse, l'Amministrazione provvede all'archiviazione della procedura di VINCA che determina altresì la conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A.

FASE 3 - Esito

1. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, l'Amministrazione completa la verifica che può risultare:
 - a) positiva laddove tutti i criteri per la verifica siano soddisfatti;
 - b) negativa laddove emergano difformità ovvero incongruenze con la tipologia di P/P/P/I/A pre-valutata.
 2. In caso di esito positivo, l'eventuale provvedimento di autorizzazione o approvazione deve riportare l'indicazione della positiva conclusione della verifica di corrispondenza.
 3. In caso di esito negativo, l'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione richiede l'attivazione della procedura di VINCA, di cui alle lettere B) e F) dell'Allegato Tecnico al presente regolamento.
 4. L'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione comunica l'esito della verifica di corrispondenza alle autorità di sorveglianza ambientale competenti per territorio entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento, per le tipologie previste dall'elenco di cui alla lettera C), comma 4.
 5. L'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A prevalutato, è tenuta a predisporre e conservare un registro degli interventi o attività riconducibili alla tipologia di P/P/P/I/A pre-valutato da pubblicare semestralmente, a partire dal 1° gennaio 2025, nel proprio sito web istituzionale.
-

F) Valutazione appropriata (Livello II)

La valutazione appropriata viene attivata qualora la valutazione preliminare sia conclusa negativamente ovvero qualora vi sia la diretta evidenza di possibili incidenze sul Sito.

La valutazione appropriata si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Avvio della valutazione appropriata

1. Il Proponente del P/P/P/I/A presenta la domanda di valutazione appropriata alle Amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione o approvazione ovvero alla Regione nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 7, della L.R. n. 12/2024, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità per la VINCA.
2. Alla domanda è allegato lo studio per la VINCA con cui è svolta un'analisi di dettaglio sulle possibili incidenze nei confronti del Sito, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, rispetto agli obiettivi di conservazione, al grado di conservazione degli elementi di interesse comunitario presenti, al livello dell'integrità del Sito e della coerenza ecologica tra i siti della rete Natura 2000, rispetto alla regione biogeografica di appartenenza, sulla cui base determinare in modo rigoroso la significatività dell'incidenza.
3. La valutazione appropriata si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione da parte dell'Autorità per la VINCA.
4. Lo studio per la VINCA deve essere redatto secondo i criteri metodologici riportati nelle Linee Guida Nazionali VINCA e contenere, come requisiti minimi, le seguenti informazioni:
 - a) localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A, comprese le eventuali misure di precauzione;
 - b) individuazione del Sito interessato dal P/P/P/I/A, raccolta dati inerenti il Sito e approfondimenti di dettaglio su habitat e specie;
 - c) individuazione e analisi delle incidenze sul Sito, anche con riferimento agli effetti sinergici e cumulativi derivanti dagli ulteriori P/P/P/I/A;
 - d) valutazione del livello di significatività delle incidenze sul Sito;
 - e) individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione e indicazione della relativa efficacia;
 - f) verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione;
 - g) giudizio conclusivo dello studio per la VINCA;
 - h) sintesi delle informazioni e dichiarazione firmata;
 - i) bibliografia, sitografia e appendice allo studio per la VINCA, comprensiva dell'elenco dei geodatabase allegati.

5. Lo studio per la VINCA, in conformità con le Linee Guida Nazionali VINCA, deve essere firmato dal progettista del P/P/P/I/A e dal professionista esperto con esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico e ambientale.

6. I dati di tipo ambientale prodotti a seguito di rilievi di campo e riportati nello studio per la VINCA, costituiscono autonomo elaborato al fine degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

FASE 2 - Pubblicazione della documentazione e avvio consultazioni

1. L'Autorità per la VINCA pubblica nel sito web istituzionale la domanda di valutazione appropriata, lo studio per la VINCA, le declaratorie di cui all'articolo 19, comma 3 del regolamento, e ogni ulteriore documentazione acquisita per la procedura di valutazione appropriata.

2. L'Autorità per la VINCA sente i soggetti gestori che si esprimono entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni per gli aspetti previsti dall'articolo 4 del regolamento.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. L'Autorità per la VINCA provvede all'istruttoria esaminando la documentazione acquisita, tenuto conto delle osservazioni pervenute e sentiti i soggetti gestori.

2. L'istruttoria è effettuata dal Valutatore che deve verificare la qualità, la completezza dello studio per la VINCA e delle eventuali integrazioni, nonché la coerenza dello stesso e la congruità dei metodi impiegati per le analisi.

3. Il Valutatore esprime un giudizio rispetto a:

a) completezza dello studio per la VINCA;

b) completezza della descrizione del P/P/P/I/A e congruità delle misure di precauzione del P/P/P/I/A;

c) coerenza delle informazioni riportate per i siti della rete Natura 2000;

d) coerenza e congruità nella definizione del grado di conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario;

e) completezza, coerenza e congruità della valutazione condotta sugli impatti cumulativi e sinergici rispetto a ulteriori P/P/P/I/A;

f) coerenza e congruità della valutazione sulla significatività delle incidenze sul Sito;

g) completezza, validità delle misure di mitigazione proposte e della relativa stima dell'efficacia;

h) coerenza e congruità della valutazione sulla significatività delle incidenze sul Sito a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione;

i) coerenza delle conclusioni riportate nello studio per la VINCA, anche rispetto alla capacità di garantire il mantenimento dell'integrità del Sito.

4. Sulla base delle evidenze istruttorie, entro 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, l'Autorità per la VINCA, interrompendo i termini della procedura, può richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro 30 giorni e, su richiesta motivata del Proponente, può concedere che la presentazione della documentazione integrativa avvenga nei successivi 270 giorni.

5. La richiesta di integrazioni comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda. La richiesta di integrazioni e la documentazione rielaborata sono pubblicate nel sito web istituzionale.

6. Laddove le integrazioni siano ritenute insufficienti per carenze o difformità documentali ovvero non siano fornite nelle tempistiche concesse, l'Autorità per la VINCA provvede all'archiviazione della procedura di VINCA che determina altresì la conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A.

7. La richiesta di integrazioni può motivatamente determinare la necessità dell'espletamento del livello successivo di valutazione rispetto a quello avviato, nell'ipotesi in cui le informazioni non siano sufficienti ad escludere possibili incidenze significative sul Sito.

8. Il Valutatore, tenuto conto delle osservazioni del pubblico e sentiti i soggetti gestori, conclude l'attività istruttoria rigettando o confermando le conclusioni proposte nello studio per la VINCA e, laddove ritenute necessarie, proponendo opportune prescrizioni finalizzate a perseguire il mantenimento ovvero il raggiungimento di una conservazione soddisfacente degli elementi di interesse comunitario del Sito.

9. Laddove le valutazioni espresse nello studio corrispondano ad un giudizio esperto, il Valutatore richiede l'esecuzione di un monitoraggio per accertare il rispetto delle previsioni sulla significatività delle incidenze e, se del caso, identificare le necessarie misure correttive da attuarsi da parte del Proponente.

10. Laddove le misure di mitigazione siano considerate congrue, il Valutatore ne richiede l'integrazione all'interno del P/P/P/I/A e la conseguente verifica dell'efficacia a carico del Proponente che può implicare la predisposizione di un programma di monitoraggio.

FASE 4 - Esito

1. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, l'Autorità per la VINCA si determina esprimendo un parere motivato di valutazione appropriata che può risultare:

- a) positivo laddove il P/P/P/I/A non determini un'incidenza significativa sul Sito, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;
- b) negativo laddove il P/P/P/I/A determini un'incidenza significativa sul Sito ovvero permanga un margine di incertezza rispetto ad una possibile incidenza significativa sul Sito.

2. Il parere motivato deve contenere l'indicazione sul grado di completezza delle informazioni riportate nello studio per la VINCA, sull'assenza di omissioni significative nelle analisi e sull'accettabilità delle conclusioni e, qualora previste dal Valutatore, deve riportare le prescrizioni che il Proponente è tenuto a recepire al fine della conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione.

3. L'Autorità per la VINCA pubblica tempestivamente il parere motivato nel sito web istituzionale e lo comunica all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione.

4. La pubblicazione nel sito web istituzionale assolve l'onere della comunicazione al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) previsto dalle Linee Guida Nazionali VINCA ai fini delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 15, comma 1, del DPR n. 357/1997.

5. Nel caso di parere negativo, il Proponente è tenuto a comunicare all'autorità competente all'approvazione o autorizzazione del P/P/P/I/A, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, la propria determinazione rispetto all'avvio della valutazione in deroga.

G) Valutazione in deroga (Livello III)

La valutazione in deroga viene attivata qualora la valutazione appropriata si sia conclusa negativamente o qualora vi sia la diretta evidenza di prevedibili incidenze significative negative sul Sito.

La valutazione in deroga si articola nelle seguenti fasi.

FASE 1 - Avvio della valutazione in deroga

1. La Regione, in qualità di Autorità per la VINCA, acquisisce la domanda di valutazione in deroga dal Proponente, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sul sito web istituzionale.

2. Alla domanda è allegato lo studio per la VINCA in deroga che deve essere redatto secondo i criteri metodologici riportati nelle Linee Guida Nazionali VINCA e contenere, come requisiti minimi, le seguenti informazioni:

- a) elementi dello studio per la VINCA di cui alla lettera F);
- b) descrizione e localizzazione delle soluzioni alternative del P/P/P/I/A;
- c) individuazione e analisi delle incidenze per ciascuna soluzione alternativa sul Sito, anche con riferimento agli effetti sinergici e cumulativi derivanti da ulteriori P/P/P/I/A;
- d) valutazione del livello di significatività delle incidenze per ciascuna soluzione alternativa;
- e) raffronto delle soluzioni alternative ed individuazione della miglior alternativa;
- f) individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione per la soluzione alternativa adottata e stima della relativa efficacia;
- g) verifica dell'incidenza per la soluzione alternativa adottata a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione;
- h) elenco degli atti concernenti gli eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e loro sintesi;
- i) descrizione delle misure di compensazione proposte, della modalità di finanziamento e di monitoraggio e stima della relativa efficacia;
- j) giudizio conclusivo dello studio per la VINCA in deroga;
- k) sintesi delle informazioni e dichiarazione firmata;
- l) bibliografia, sitografia e appendice allo studio per VINCA in deroga, comprensiva dell'elenco dei geodatabase allegati.

3. Lo studio per la VINCA in deroga, in conformità con le Linee Guida Nazionali VINCA, deve essere firmato dal progettista del P/P/P/I/A e dal professionista esperto con esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico e ambientale.

3 bis. La valutazione in deroga si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione da parte dell'Autorità per la VINCA.

4. I dati di tipo ambientale prodotti a seguito di rilievi di campo e riportati nello studio per la VINCA, costituiscono autonomo elaborato al fine degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

FASE 2 - Pubblicazione della documentazione e avvio consultazioni

1. La Regione pubblica nel sito web istituzionale la domanda di valutazione in deroga, lo studio per la VINCA in deroga, le declaratorie di cui all'articolo 19, comma 3 del regolamento, e ogni ulteriore documentazione acquisita per la procedura di valutazione in deroga.
2. L'Autorità per la VINCA sente i soggetti gestori che si esprimono entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni per gli aspetti previsti dall'articolo 4 del regolamento.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. La Regione provvede all'istruttoria esaminando la documentazione acquisita, tenuto conto delle osservazioni pervenute e sentiti i soggetti gestori.
2. L'istruttoria è effettuata dal Valutatore che deve verificare la qualità, la completezza dello studio per la VINCA in deroga e delle eventuali integrazioni, nonché la coerenza dello stesso e la congruità dei metodi impiegati per le analisi.
3. Il Valutatore nell'attività istruttoria esprime un giudizio rispetto a:
 - a) completezza dello studio per la VINCA;
 - b) completezza della descrizione del P/P/P/I/A e congruità delle misure di precauzione del P/P/P/I/A;
 - c) coerenza delle informazioni riportate per i siti della rete Natura 2000;
 - d) coerenza e congruità nella definizione del grado di conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario;
 - e) completezza, coerenza e congruità della valutazione condotta sugli impatti cumulativi e sinergici rispetto a ulteriori P/P/P/I/A;
 - f) coerenza e congruità nella valutazione del livello di significatività delle incidenze sul Sito;
 - g) completezza, validità delle misure di mitigazione proposte e della relativa stima dell'efficacia;
 - h) coerenza e congruità della valutazione sulla significatività delle incidenze sul Sito a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione;
 - i) coerenza delle conclusioni riportate nello studio per la VINCA, anche rispetto alla capacità di garantire il mantenimento dell'integrità del Sito;
 - j) completezza e validità delle soluzioni alternative proposte rispetto all'incidenza significativa negativa;
 - k) coerenza e congruità della valutazione sulla significatività delle incidenze sul Sito per le soluzioni alternative proposte;
 - l) completezza, validità delle misure di mitigazione proposte per la soluzione alternativa adottata e della relativa stima dell'efficacia;
 - m) coerenza e congruità della valutazione sulla significatività delle incidenze sul Sito per la soluzione alternativa adottata a seguito dell'applicazione delle misure di mitigazione;
 - n) completezza nell'esame dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - o) completezza, coerenza e validità delle misure di compensazione proposte, dell'adeguatezza delle forme di finanziamento e della relativa stima dell'efficacia;
 - p) coerenza delle conclusioni riportate nello studio per la VINCA in deroga, anche rispetto alla capacità di garantire il mantenimento dell'integrità del Sito a seguito delle soluzioni alternative adottate ovvero delle misure di compensazione identificate.
4. Sulla base delle evidenze istruttorie, entro 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni, la Regione, interrompendo i termini della procedura, può richiedere al Proponente, per una sola volta, eventuali integrazioni da presentare entro 30 giorni e, su richiesta motivata del Proponente, può concedere che la presentazione della documentazione integrativa avvenga nei successivi 270 giorni.
- 4 bis. La richiesta di integrazioni comporta la rielaborazione unitaria della documentazione allegata alla domanda. La richiesta di integrazioni e la documentazione rielaborata sono pubblicate nel sito web istituzionale.
5. Laddove le integrazioni siano ritenute insufficienti per carenze o difformità documentali ovvero non siano fornite nelle tempistiche concesse, la Regione provvede all'archiviazione della procedura di VINCA che determina altresì la conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione del P/P/P/I/A.
6. Il Valutatore, tenuto conto delle osservazioni del pubblico e sentiti i soggetti gestori, conclude l'attività istruttoria rigettando o confermando le conclusioni proposte nello studio per la VINCA in deroga e, laddove ritenute necessarie, proponendo le opportune prescrizioni finalizzate a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito, come pure a migliorare il quadro delle soluzioni alternative ovvero il quadro delle misure di compensazione.

7. Laddove le valutazioni espresse nello studio corrispondano ad un giudizio esperto, il Valutatore richiede l'esecuzione di un monitoraggio per accertare il rispetto delle previsioni sulla significatività delle incidenze e, se del caso, identificare le necessarie misure correttive da attuarsi da parte del Proponente.

8. Laddove le misure di mitigazione previste siano considerate congrue, il Valutatore ne richiede l'integrazione all'interno del P/P/P/I/A e la conseguente verifica dell'efficacia a carico del Proponente che può implicare la predisposizione di un programma di monitoraggio.

9. Laddove la soluzione alternativa individuata sia considerata appropriata rispetto all'incidenza significativa negativa, il Valutatore richiede il corrispondente adeguamento del P/P/P/I/A e, qualora sia accompagnata da misure di mitigazione, la conseguente verifica dell'efficacia a carico del Proponente che può implicare la predisposizione di un programma di monitoraggio.

10. Laddove, in presenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico siano identificate le misure di compensazione, il Valutatore richiede la corrispondente integrazione del P/P/P/I/A e la conseguente verifica dell'efficacia a carico del Proponente mediante uno specifico programma di monitoraggio. Il Valutatore può altresì adeguare le misure di compensazione per gli aspetti connessi al principio di proporzionalità e di funzionalità ecologica, ovvero identificarne ulteriori.

FASE 4 - Esito

1. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, la Regione si determina esprimendo un parere motivato di valutazione in deroga che può risultare, a seguito dell'esame delle soluzioni alternative:

a) positivo laddove sia identificata una soluzione alternativa priva di incidenze significative negative, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità del Sito con particolare riferimento ai suoi specifici obiettivi di conservazione;

b) negativo laddove non possa essere identificata una soluzione alternativa priva di incidenze significative negative sul Sito.

Nell'ipotesi in cui sussistano i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e a seguito dell'esame delle misure di compensazione, la Regione si determina esprimendo un parere motivato di valutazione in deroga che può risultare:

a) positivo laddove, nonostante l'incidenza significativa negativa sul Sito e verificata l'assenza di soluzioni alternative, sussistono i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e risultano attuabili adeguate misure di compensazione;

b) negativo laddove, verificata l'assenza di soluzioni alternative, sussistono i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ma non risultano attuabili misure di compensazione adeguate a bilanciare l'incidenza significativa negativa sul Sito.

2. Il parere motivato contiene l'indicazione sul grado di completezza delle informazioni riportate nello studio per la VINCA in deroga, sull'assenza di omissioni significative nelle analisi e sull'accettabilità delle conclusioni, ritenute ragionevoli ed oggettive.

3. Il parere motivato, in presenza della soluzione alternativa con cui è esclusa ogni possibile incidenza significativa negativa, riporta la prescrizione di adeguamento del P/P/P/I/A alla soluzione identificata.

4. Il parere motivato, in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, richiama il relativo atto di dichiarazione e prescrive l'attuazione a carico del Proponente delle misure di compensazione identificate con la valutazione in deroga e del relativo monitoraggio.

5. Il parere motivato riporta, qualora previste dal Valutatore, le ulteriori prescrizioni cui il Proponente è tenuto ad adeguarsi al fine della favorevole conclusione del procedimento di autorizzazione o approvazione.

6. In assenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la Regione pubblica tempestivamente il parere motivato nel sito web istituzionale e lo comunica all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione. La pubblicazione nel sito web istituzionale assolve l'onere della comunicazione al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) previsto dalle Linee Guida Nazionali VINCA ai fini delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 15, comma 1, del DPR n. 357/1997.

7. In presenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la Regione comunica il parere motivato all'Autorità titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione e al Proponente per gli adempimenti connessi con la notifica delle misure di compensazione.

FASE 5 - Notifica delle misure di compensazione

1. La Regione notifica alla Commissione europea le misure di compensazione a seguito della procedura di VINCA in deroga, quale presupposto per l'autorizzazione o l'approvazione del P/P/P/I/A, per il tramite del competente Ministero.

2. A tal fine la Regione acquisisce dal Proponente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del parere motivato, il formulario per la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE.

3. Acquisito il formulario, la Regione lo trasmette al Ministero unitamente alla seguente documentazione:

- a) atti relativi all'attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- b) parere motivato di valutazione in deroga, comprensivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa;
- c) studio per la VINCA in deroga e relativi allegati;
- d) documentazione di P/P/P/I/A.

4. Laddove il Ministero, nell'ambito delle verifiche sulla documentazione acquisita, formuli osservazioni, la Regione, d'intesa con il Proponente e con l'Amministrazione titolare del procedimento di approvazione/autorizzazione, effettua l'integrazione del parere motivato di valutazione in deroga entro un termine di 30 giorni, salvo proroga per motivate esigenze istruttorie.

5. L'efficacia del provvedimento di autorizzazione o approvazione decorre:

- a) dalla data di ricezione del parere della Commissione europea qualora l'incidenza significativa negativa riguardi habitat o specie di interesse comunitario prioritari e i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico attestati non corrispondano con quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1) del regolamento;
- b) dalla data di trasmissione del formulario alla Commissione europea nelle rimanenti ipotesi.

6. A seguito della notifica alla Commissione europea ovvero dell'acquisizione del parere dalla medesima, la Regione pubblica tempestivamente nel sito web istituzionale il parere motivato e il formulario per la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE.

7. La pubblicazione nel sito web istituzionale assolve l'onere della comunicazione al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) previsto dalle Linee Guida Nazionali VINCA ai fini delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 15, comma 1, del DPR n. 357/1997.